



# COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

**ORDINANZA n°02/2025**

prot. n°604

**OGGETTO:** Inibizione al transito veicolare e pedonale della strada comunale in località Greano dal civico 21 di località Dane al confine con il Comune di Malonno per esecuzione "Opere di variante alla ciclovia in località Pedemonte in Comune di Sonico".

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Visto** il progetto di variante alla ciclovia in località Pedemonte in Comune di Sonico presentato dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

**Richiamata** la richiesta da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede a Edolo (BS) in via G.Treboldi, in qualità di ditta appaltatrice delle opere - relativa alla chiusura temporanea del tratto di strada indicato in oggetto per l'esecuzione delle "Opere di variante alla ciclovia in località Pedemonte in Comune di Sonico";

**Visti e richiamati:**

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n°285/92;
- il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i. e il Decreto del Sindaco n°04/2024,

### ORDINA

**la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale in località Greano dal civico 21 di località Dane al confine con il Comune di Malonno, dalle ore 00,00 del 11/02/2025 sino a fine lavori (stimati in 90 giorni).**

### e DISPONE

alla ditta esecutrice delle opere **Consorzio Forestale Alta Valle Camonica** con sede a Edolo (BS) in via G.Treboldi - di porre in essere in sito di tutte le necessarie segnaletiche e cartellonistiche a supporto di questo atto a norma del codice della strada atte alla protezione e segnalazione della chiusura della pubblica via sopracitata e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dell'ordinanza medesima.

Si precisa che la presente ordinanza potrà essere revocata qualora non vengano rispettate le prescrizioni in essa contenute.

Si dispone di inoltrare la presente Ordinanza all'impresa esecutrice e di mandare notizia della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente viene inviata tramite PEC a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione: [unione.alpiorobiebreseiane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebreseiane@pec.regione.lombardia.it)
- Stazione dei Carabinieri di Edolo: [tbs31570@pec.carabinieri.it](mailto:tbs31570@pec.carabinieri.it)
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Edolo: [fbs43179@pec.carabinieri.it](mailto:fbs43179@pec.carabinieri.it)
- Comando locale dei VV.FF.: [com.brescia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brescia@cert.vigilfuoco.it)
- ATS della Montagna: [protocollo@pec.ats-montagna.it](mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it)
- Comunità Montana di Valle Camonica: [protocollo@pec.comune.sonico.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sonico.bs.it)

Il presente atto o copia conforme dello stesso, ai sensi dell'art. 27 c. 10 del D.Lgs. n. 285/92, dovrà essere costantemente tenuto nel luogo dei lavori di occupazione del corpo stradale, da esibire, se richiesto, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme di polizia stradale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Responsabile del Procedimento è l'ing. Fabio Gaioni – Responsabile del Servizio Tecnico comunale – tel. 0364.75030 – fax. 0364.75391 – mail: [info@comune.sonico.bs.it](mailto:info@comune.sonico.bs.it)

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale 10.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
ing. Fabio Gaioni

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e s.m.i.)*

**UFFICIO TECNICO**